

Edili: sgravio contributivo 2017

Guida Tascabile



INDICE DEI CONTENUTI

04 Introduzione

05 Il calcolo contributivo

06 La riduzione contributiva

08 Condizioni di accesso al beneficio

09 Casi in cui non spetta la riduzione

10 Modalità operative

12 Matricole sospese o cessate

13 Operai non più in forza

14 Quadro delle norme



Guida Tascabile n. 14
A cura di eDotto S.r.l.

Rubrica della testata giornalistica
telematica www.edotto.com

Autorizzazione Tribunale di Perugia
n°23/2008
Direttore Responsabile: Alessia Lupoi

Via Santocchia 90
06034 - Foligno (Pg)

Tel: 0742 320759
email: info@edotto.com
web: www.edotto.com

Redazione e progettazione grafica:
eDotto S.r.l.

Vuoi ricevere gratis le news quotidiane?

Registrati subito



- ✓ La registrazione è **gratuita**
- ✓ Potrai ricevere la **newsletter quotidiana**
- ✓ Potrai leggere ogni giorno gli articoli **selezionati per te**
- ✓ Potrai consultare la **Rassegna Normativa** e lo **Scadenzario**

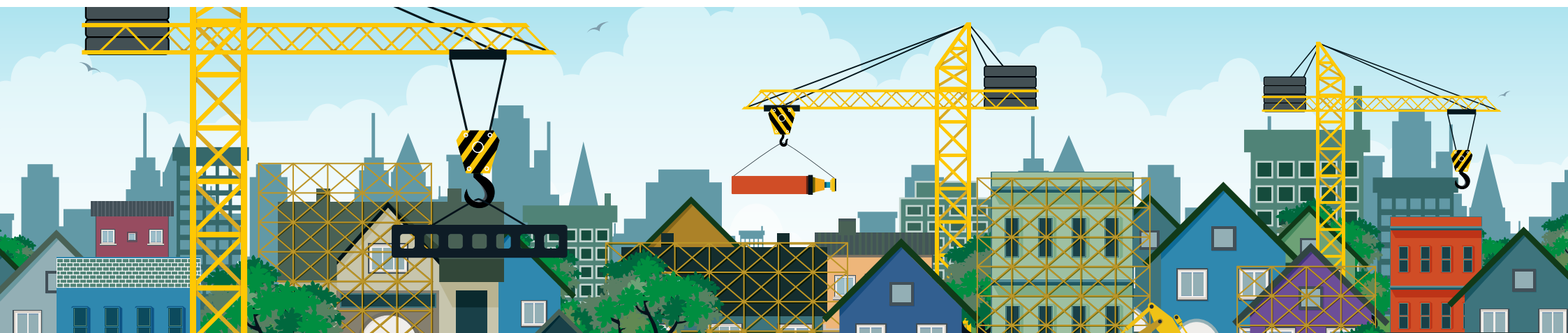


INTRODUZIONE

Con circolare n. 129 dell'1 settembre 2017, l'INPS ha fornito le istruzioni affinché le imprese edili possano fruire della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 244 del 23 giugno 1995, convertito dalla Legge n. 341 dell'8 agosto 1995, i datori di lavoro esercenti **attività edile**, anche se in economia, operanti sul territorio nazionale, sono tenuti ad assolvere la **contribuzione previdenziale ed assistenziale**

su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.



IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

I datori di lavoro del settore edile devono calcolare la contribuzione, per gli operai alle loro dipendenze, su una retribuzione corrispondente a 40 ore settimanali a prescindere dalle ore effettivamente prestate.

Si parla in proposito di “retribuzione virtuale”.

Fanno eccezione alcune tipologie di assenze previste da legge o prassi amministrativa che si elencano di seguito:

- malattia - compresi i periodi non retribuiti rientranti nel periodo di comporta
- infortunio

- CIG
- permesso per donazione sangue
- ferie - comprese quelle collettive per i lavoratori che non le hanno maturate
- congedo matrimoniale
- congedo di maternità
- sciopero
- permessi per malattia del bambino
- distacchi sindacali
- cariche elettive
- aspettativa per tossicodipendenti e per altri motivi previsti dal CCNL
- permessi non retribuiti nel

limite annuo di 40 ore

- sospensioni disciplinari
- assenze ingiustificate
- corsi di formazione professionale non retribuiti e svolti presso gli Enti scuola edili
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria



LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

I datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, hanno diritto ad una **riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali** diversi da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.



Non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in questione – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.



LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo deve valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva in questione. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo congruaggio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione

accordata, ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento. Per l'anno in corso, con Decreto Interministeriale del 5 luglio 2017, è stata confermata, nella misura dell'**11,50% la riduzione contributiva** a favore delle **imprese edili** per cui, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, i datori di lavoro che rientrano nei settori sopraelencati hanno diritto ad una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le **assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica**.



Tale agevolazione contributiva si applica ai soli operai **occupati 40 ore a settimana** per cui non spetta per i lavoratori a tempo parziale. L'INPS, con circolare n. 129 dell'1 settembre 2017, ha ricordato che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della Legge n. 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della Legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto dall'art. 5, comma 4, della Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.



CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della Legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di **regolarità contributiva** attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito con modificazioni dalla Legge n. 389 del 7 dicembre 1989, in materia di **retribuzione imponibile**
- rispetto di quanto previsto dalle norme **in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**: i datori di lavoro non devono aver riportato condanne per la **violazione** passate in giudicato nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.



CASI IN CUI NON SPETTA LA RIDUZIONE

La riduzione contributiva non spetta:

- per i lavoratori per i quali sono previste **specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo** (ad esempio incentivo “occupazione sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2017, disciplinato dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 e successiva rettifica)
- in presenza di **contratti di solidarietà**, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.



MODALITÀ OPERATIVE

Per poter usufruire dello sgravio per l'anno 2017, le aziende interessate devono presentare apposita richiesta telematica all'INPS utilizzando il modulo **"Rid-Edil"**, disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione", **entro il 15 gennaio 2018**.

I sistemi informativi dell'Istituto controlleranno la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la riduzione e la domanda sarà definita entro il

giorno successivo all'invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziende e, per consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il **codice di autorizzazione 7N** per il periodo da settembre a dicembre 2017 (in ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017). Il beneficio potrà essere **fruito entro il 16**

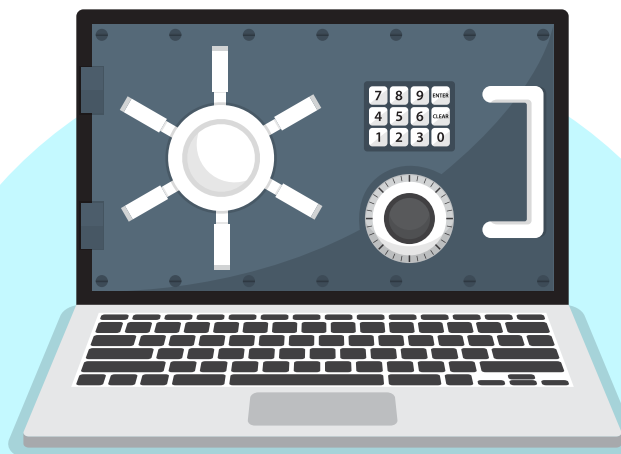


Qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi INPS inoltreranno apposita comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

MODALITÀ OPERATIVE

gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017 ed i datori di lavoro autorizzati alla fruizione dovranno esporre lo sgravio nel **flusso UniEmens** con le seguenti modalità:

- il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
- per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.



MATRICOLE SOSPENSE O CESSATE

In caso di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare apposita istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla citata circolare INPS n. 129/2017.

Nel caso di specie, la sede competente verificherà la spettanza del beneficio ed attribuirà il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

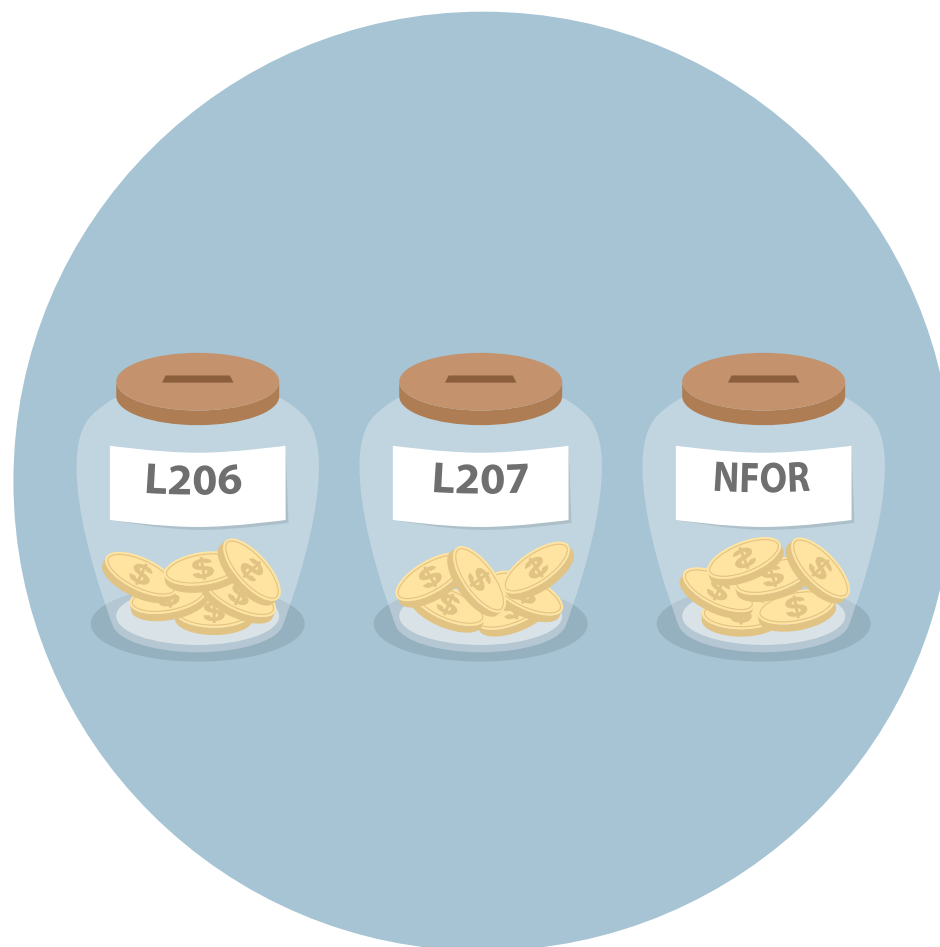
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la suddetta modalità, per poter fruire del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (**UniEmens/vig**).



OPERAI NON PIÙ IN FORZA

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, **senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.**

Dovrà, invece, essere valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.



QUADRO DELLE NORME



Legge n. 845/1978

D.L. n. 338/1989 convertito dalla Legge n. 389/1989

D.L. n. 244/1995 convertito dalla Legge n. 341/1995

Legge n. 388/2000

Legge 266/2005

Legge 296/2006

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto Direttoriale n. 367/2016

INPS circolare n. 129 dell'1 settembre 2017